



Città di Palermo

# COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA  
DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO  
**STAFF CAPO AREA**

**Polo Tecnico** - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

[pianificazione territoriale@comune.palermo.it](mailto:pianificazione territoriale@comune.palermo.it) - [pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it](mailto:pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it)

**Responsabile U.O. Staff economico finanziario: Dott.ssa M. Lo Cascio**

---

**Oggetto:** Adempimenti e termini per il pagamento dell'imposta di registro degli atti giudiziari –  
Prevenzione del danno erariale.  
**CIRCOLARE.**

---

Allegati 2

## Circolare n° 1 del 21/01/2026

Ai **Responsabili delle UU.OO.:**

Ing. Luigi Di Lorenzo  
[l.dilorenzo@comune.palermo.it](mailto:l.dilorenzo@comune.palermo.it)

Arch. Rosario Favitta  
[r.favitta@comune.palermo.it](mailto:r.favitta@comune.palermo.it)

Dott.ssa Vittoria Mandalà  
[v.mandala@comune.palermo.it](mailto:v.mandala@comune.palermo.it)

Ing. Fabio Granata  
[f.granata@comune.palermo.it](mailto:f.granata@comune.palermo.it)

Arch. Tiziana Turrisi  
[t.turrisi@comune.palermo.it](mailto:t.turrisi@comune.palermo.it)

In linea con le recenti direttive dell'Area della Ragioneria Generale (nota prot. n. 65261 del 21/01/2026 e precedente nota prot. n. 162616 del 22/02/2018, che ad ogni buon fine si allegano), si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di garantire il rigoroso rispetto dei termini per l'assolvimento degli adempimenti fiscali relativi agli atti giudiziari.

Dalle verifiche effettuate dalla Ragioneria sui provvedimenti adottati nel corso del 2025, è emerso un frequente ricorso a impegni di spesa per sanzioni e interessi dovuti a ritardi nei pagamenti delle imposte di registro. Tale circostanza, secondo il consolidato orientamento della Corte dei conti, integra un'ipotesi di danno erariale, in quanto trattasi di esborsi evitabili riconducibili a negligenza gestionale.

Con la presente circolare ci si prefigge l'obiettivo di prevenire l'insorgere di oneri aggiuntivi a carico dell'Ente (sanzioni, interessi e aggi esattoriali), che costituiscono un danno erariale per l'Amministrazione.

A tal fine, si impartiscono le seguenti istruzioni operative:

### **1. Monitoraggio e Termini di Pagamento**

- **Tempestività:** *I provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento dell'imposta di registro devono essere perfezionati entro il termine perentorio di **50 giorni** dalla data di notifica degli avvisi di pagamento.*
- **Monitoraggio Attivo:** *Al momento della ricezione di un atto giudiziario, il personale deve procedere all'immediata consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio competente "PALERMO 2 UT DPPA") per ottimizzare i tempi di pagamento.*
- **Ravvedimento Operoso:** *Qualora i termini siano già decorsi, è obbligatorio effettuare il calcolo del "ravvedimento operoso" per ridurre l'entità degli oneri aggiuntivi.*

### **2. Gestione degli Oneri Aggiuntivi e Responsabilità**

- **Individuazione del responsabile:** *Qualora si rendesse necessario procedere al pagamento di sanzioni o interessi derivanti da ritardi o inadempienze, la determinazione dirigenziale di impegno dovrà obbligatoriamente individuare il soggetto responsabile del ritardo.*
- **Attivazione delle contestazioni:** *In presenza di oneri aggiuntivi, l'atto di liquidazione dovrà esplicitare che l'ufficio ha già provveduto ad attivare le procedure di specifica contestazione nei confronti del responsabile, a tutela dell'interesse erariale dell'Ente.*
- **Quantificazione del danno:** *Ogni provvedimento che comporti una spesa per sanzioni dovrà riportare la precisa quantificazione del danno arrecato all'Amministrazione.*

Si ricorda che le condotte omissive o ritardate, producendo un pregiudizio economico all'Amministrazione, comportano responsabilità diretta ai sensi della normativa vigente (art. 82 R.D. 2440/1923 e art. 18 R.D. 3/1957).

Si confida nella massima collaborazione per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

La presente circolare ha carattere immediato e vincolante

**Il Capo Area**  
Ing. Marco Ciralli



# COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti  
E p. c. Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Assessore al Bilancio  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Presidente del C.C.  
Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 162616 del 22.02.2018

Oggetto: Oneri aggiuntivi per ritardato pagamento imposte di registro degli atti giudiziari.

Nell'esigenza di perseguire i fini determinati dalla legge, nell'ottica della salvaguardia della pubblica finanza, ossia della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Amministrazione, si ritiene necessario richiamare l'attenzione sulla problematica dei maggiori oneri derivanti dal ritardato o mancato pagamento delle imposte di registrazione di titoli esecutivi, notificati all'Ente, col conseguente aggravio di sanzioni, interessi, more aggiuntive, aggi esattoriali e spese di notificazione.

Nella considerazione che, nell'ambito della materia trattata, la stragrande maggioranza dei carichi debitori deriva da avvisi di pagamento insoluti e cartelle esattoriali relative alla registrazione di atti giudiziari, è necessario che ognuna delle funzioni dirigenziali curi con particolare attenzione i procedimenti di liquidazione di dette obbligazioni tributarie anche preliminarmente all'emissione ed alla notifica degli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, onde evitare le spese di notificazione degli stessi.

All'uopo, risulta doveroso procedere con l'immediata interrogazione dell'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate, (collegandosi al seguente link <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0> e selezionando quale ufficio competente "PALERMO 2 UT DPPA"), al momento della ricezione dell'atto giudiziario, al fine di poter ottimizzare i tempi utili all'assolvimento del carico tributario.

Ulteriore passaggio cruciale si ravvisa nell'effettuazione del calcolo del "ravvedimento operoso", previa verifica del sopravvenuto termine dei 60 gg. dalla notifica dell'avviso alla Casa Comunale; in tal modo, scongiurando, o eventualmente, richiedendo l'annullamento

della successiva cartella esattoriale. Parimenti detta accortezza riduce gli oneri aggiuntivi e determina un risparmio per l'Ente.

Inoltre è opportuno rammentare che la costituzione degli oneri aggiuntivi in parola pregiudica la legittimità dell'azione di regresso dell'amministrazione, laddove sussiste un rapporto di coobbligazione solidale, in forza del titolo esecutivo originario.


Al riguardo occorre richiamare la giurisprudenza consolidata sulla non ripetibilità degli oneri di riscossione, i quali costituirebbero una mera remunerazione degli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dovuti in forza delle leggi vigenti.

Fatto salvo quanto fin qui evidenziato, resta implicita l'indifferibile emissione, entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica degli avvisi, dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, in conformità alle direttive emanate dal Sig. Segretario Generale con nota prot. n. 566139/USG del 31.03.2017 e successiva prot. n. 1375578/USG del 27.09.2017.

Attesa l'incidenza concausale della pluralità delle circostanze che possono contribuire al mancato o ritardato pagamento (es: ritardo della notifica, ritardo di arrivi del tributo all'ufficio competente, ecc.), si raccomanda, dunque, alle SS.LL. il pronto adempimento onde evitare ulteriori aggravii, ma è necessario precisare che le maggiori spese, per interessi e sanzioni, non trovando capienza in bilancio e costituendo aggravio per l'Ente dovranno essere attribuite al responsabile del profilarsi del danno.

Per quanto sopra esposto, per preciso obbligo normativo ( *cfr. art. 82 R.D. 2440/1923 -cd. Legge di contabilità dello Stato e art. 18 R.D. 3/1957-cd. Statuto degli impiegati civili dello Stato*), si invita a predisporre le determinazioni di impegno, liquidazione e pagamento facendo riferimento sia all'individuazione del soggetto responsabile che alla quantificazione dell'ammontare preciso del "danno".

In conclusione, considerato che dette condotte, contrarie ai doveri d'ufficio, producono pregiudizio all'Amministrazione, nel caso in cui il soggetto de quo resti non individuato, la responsabilità non potrà che ricadere in capo alla stessa funzione dirigenziale.



IL RAGIONIERE GENERALE  
(Dott. Bohuslav Basile)



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Vice Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Direttore Generale – Dott. E. Ceglia

Al Sig. Segretario Generale – Dott. R. Liotta

**OGGETTO:** Oneri aggiuntivi e sanzioni per mancato pagamento imposte di registro atti giudiziari – seguito nota prot. n. 162616 del 22.02.2018

Con nota prot. n. 162616 del 22 febbraio 2018 (**Allegato “A”**), avente ad oggetto “*Oneri aggiuntivi per ritardato pagamento imposte di registro degli atti giudiziari*”, la scrivente aveva già richiamato l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di garantire il rigoroso rispetto dei termini di legge per l’assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali e tributari posti a carico dell’Ente, al fine di prevenire l’insorgere di oneri aggiuntivi derivanti da sanzioni, interessi o maggiorazioni conseguenti a ritardi o omissioni imputabili all’Amministrazione.

Dall’istruttoria effettuata sui provvedimenti dirigenziali adottati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) nel corso dell’anno 2025, è emerso che, in diversi casi, si è reso necessario impegnare, oltre alle somme dovute a titolo di imposta di registro, ulteriori importi riferiti a sanzioni e interessi conseguenti al mancato o tardivo pagamento delle imposte medesime<sup>(1)</sup>.

Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della Corte dei conti, secondo cui il pagamento, con risorse pubbliche, di sanzioni e interessi derivanti da inadempienze fiscali o tributarie integra un danno erariale, in quanto trattasi di esborsi evitabili, riconducibili a comportamenti negligenti dei funzionari o dirigenti responsabili.

In particolare:

- la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1156/2012, ha affermato che “*il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate dall’Amministrazione finanziaria per il mancato o tardivo versamento di imposte rappresenta un danno erariale imputabile al dirigente responsabile dell’adempimento*”;
- la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 638/2018, ha ribadito che “*il versamento da parte dell’Ente di imposte, interessi e sanzioni derivanti da inadempienze fiscali integra danno erariale per negligenza nella gestione delle risorse pubbliche*”;
- la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, ha ulteriormente chiarito che “*il pagamento di sanzioni e interessi dovuti a ritardi nel versamento di imposte, contributi o altri obblighi fiscali da parte di un’amministrazione pubblica costituisce pregiudizio patrimoniale per l’ente e fonte di responsabilità amministrativa per il soggetto inadempiente*”.

<sup>(1)</sup> La scrivente ha proceduto a dare copertura finanziaria ai provvedimenti al fine di evitare l’insorgere di ulteriori oneri posti a carico dell’Ente e contestualmente ha richiesto alle funzioni dirigenziali competenti di avviare le procedure a tutela dell’interesse erariale dell’Ente;



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Vice Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

---

Alla luce di quanto sopra, nel caso di pagamenti effettuati dall'Ente a titolo di sanzioni, interessi o altre somme riconducibili ad inadempienze e/o ritardi imputabili ai responsabili dei procedimenti, nella determinazione dirigenziale di impegno dovrà essere esplicitato che si è già provveduto ad attivare le procedure di specifica contestazione nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, nonché di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna a tutela dell'interesse erariale dell'Ente.

Si ritiene altresì necessario che ciascun Dirigente:

- assicuri il puntuale e completo adempimento di tutti gli obblighi fiscali, tributari e contributivi dell'Ente;
- verifichi la corretta imputazione delle spese e la relativa copertura finanziaria;
- adotti ogni misura organizzativa e gestionale utile a prevenire criticità o impedimenti che possano determinare ritardi nei pagamenti o negli adempimenti di legge.

Cordiali saluti

IL VICE RAGIONIERE GENERALE

Dott. Francesco Donia

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Vice Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti  
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto  
Al Sig. Direttore Generale – Dott. E. Ceglia  
Al Sig. Segretario Generale – Dott. R. Liotta

OGGETTO: Oneri aggiuntivi e sanzioni per mancato pagamento imposte di registro atti giudiziari – seguito nota prot. n. 162616 del 22.02.2018

Con nota prot. n. 162616 del 22 febbraio 2018 (**Allegato “A”**), avente ad oggetto “*Oneri aggiuntivi per ritardato pagamento imposte di registro degli atti giudiziari*”, la scrivente aveva già richiamato l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di garantire il rigoroso rispetto dei termini di legge per l’assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali e tributari posti a carico dell’Ente, al fine di prevenire l’insorgere di oneri aggiuntivi derivanti da sanzioni, interessi o maggiorazioni conseguenti a ritardi o omissioni imputabili all’Amministrazione.

Dall’istruttoria effettuata sui provvedimenti dirigenziali adottati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) nel corso dell’anno 2025, è emerso che, in diversi casi, si è reso necessario impegnare, oltre alle somme dovute a titolo di imposta di registro, ulteriori importi riferiti a sanzioni e interessi conseguenti al mancato o tardivo pagamento delle imposte medesime<sup>(1)</sup>.

Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della Corte dei conti, secondo cui il pagamento, con risorse pubbliche, di sanzioni e interessi derivanti da inadempienze fiscali o tributarie integra un danno erariale, in quanto trattasi di esborsi evitabili, riconducibili a comportamenti negligenti dei funzionari o dirigenti responsabili.

In particolare:

- la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1156/2012, ha affermato che “*il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate dall’Amministrazione finanziaria per il mancato o tardivo versamento di imposte rappresenta un danno erariale imputabile al dirigente responsabile dell’adempimento*”;
- la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 638/2018, ha ribadito che “*il versamento da parte dell’Ente di imposte, interessi e sanzioni derivanti da inadempienze fiscali integra danno erariale per negligenza nella gestione delle risorse pubbliche*”;
- la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, ha ulteriormente chiarito che “*il pagamento di sanzioni e interessi dovuti a ritardi nel versamento di imposte, contributi o altri obblighi fiscali da parte di un’amministrazione pubblica costituisce pregiudizio patrimoniale per l’ente e fonte di responsabilità amministrativa per il soggetto inadempiente*”.

<sup>(1)</sup> La scrivente ha proceduto a dare copertura finanziaria ai provvedimenti al fine di evitare l’insorgere di ulteriori oneri posti a carico dell’Ente e contestualmente ha richiesto alle funzioni dirigenziali competenti di avviare le procedure a tutela dell’interesse erariale dell’Ente;



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Vice Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Alla luce di quanto sopra, nel caso di pagamenti effettuati dall'Ente a titolo di sanzioni, interessi o altre somme riconducibili ad inadempienze e/o ritardi imputabili ai responsabili dei procedimenti, nella determinazione dirigenziale di impegno dovrà essere esplicitato che si è già provveduto ad attivare le procedure di specifica contestazione nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, nonché di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna a tutela dell'interesse erariale dell'Ente.

Si ritiene altresì necessario che ciascun Dirigente:

- assicuri il puntuale e completo adempimento di tutti gli obblighi fiscali, tributari e contributivi dell'Ente;
- verifichi la corretta imputazione delle spese e la relativa copertura finanziaria;
- adotti ogni misura organizzativa e gestionale utile a prevenire criticità o impedimenti che possano determinare ritardi nei pagamenti o negli adempimenti di legge.

Cordiali saluti

IL VICE RAGIONIERE GENERALE

Dott. Francesco Donia

Francesco Donia

Firmato da

Francesco Donia

Data: 21/01/2026

10:01:32 CET

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Dott. Bohuslav Basile

Bohuslav Basile

Data: 21/01/2026

10:02:28 CET

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005